

Deliberazione n° 1915

del 21 GIU. 2001

Oggetto: Autorizzazione Studio Clinico CI-ONE-0001 Ditta AstraZeneca S.p.A. e approvazione schema di convenzione.

Il Direttore Generale

Acquisita la proposta di deliberazione presentata dal Presidente del Comitato Etico in ordine alla concessione di autorizzazione ad effettuare la sperimentazione clinica dal titolo "Nexium nel trattamento a lungo termine della malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE);

Preso atto delle argomentazioni esposte nella proposta che si allega alla presente per farne parte integrante;

Ritenuto poter accogliere integralmente la proposta di che trattasi;

sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di autorizzare la ditta Farmaceutica ASTRAZENECA s.p.a. ad effettuare presso il Dipartimento di Chirurgia di questa Azienda – modulo di endoscopia digestiva, lo studio clinico più sopra riportato;
- di riconoscere ai dottori Gallittu Paolo e Cadoni Sergio presso l'Ospedale S. S. Barbara di Iglesias e Medda Alessandro presso l'Ospedale Sirai di Carbonia, le funzioni di responsabili della sperimentazione sotto la supervisione del Dr. Pietro Pasquale Chessa – Responsabile del Dipartimento di Chirurgia;
- di approvare lo schema di convenzione allegato che forma parte integrante del presente atto;
- di accettare il contributo proposto dalla Ditta AstraZeneca S.P.A. di L. 1.000.000. + IVA, per ogni paziente;
- di prendere atto che tutte le spese della sperimentazione, da quantificarsi con successiva delibera, sono a totale carico della Ditta AstraZeneca S.p.A. a cui incombe l'onere di fornire i quantitativi di farmaco necessari alla conduzione dell'intera sperimentazione.



Il Direttore Generale
SIMEONE
[Handwritten signature]

DIRAMM *[Handwritten signature]*

DIRSAN *[Handwritten signature]*


RPT *[Handwritten signature]*

Azienda Sanitaria Locale
CARBONIA

Si attesta che la deliberazione 1915 /2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo legale
Aziendale, a decorrere dal 22 GIU. 2001 al - 2 LUG. 2001

Il responsabile procedimento
(Giulietta Carta)

Giulietta Carta



Il responsabile Affari Generali

[Handwritten signature]

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7 – CARBONIA
COMITATO ETICO**

Prot. n° 006 C.E.

Carbonia, 13 giugno 2001

Al Sig. Direttore Sanitario
Azienda U.S.L. 7 Carbonia

Oggetto: proposta di deliberazione per sperimentazione clinica dal titolo “Nexium nel trattamento a lungo termine della malattia da reflusso Gastroesofageo (MRGE). Studio CI-ONE- 0001 presso il Dipartimento di Chirurgia modulo di endoscopia digestiva

- Atteso** - che in data 5 giugno '01 il Comitato Etico Aziendale ha espresso il proprio parere favorevole all'esecuzione della sperimentazione di cui in oggetto, come risulta dal verbale della riunione pari data;
- che la sperimentazione verrà condotta nelle struttura dell'Ospedale Sirai – Carbonia e S. Barbara di Iglesias e - si avvarrà del personale delle strutture dall'Azienda U.S.L. 7 Carbonia, modulo di endoscopia digestiva, sotto la responsabilità del Dott./ri Gallittu Paolo – Cadoni Sergio - Medda Alessandro con la supervisione del Dott. Pietro Chessa Responsabile del Dipartimento di Chirurgia;
- Preso atto** che la sperimentazione sarà eseguita secondo i principi etici fissati dalla Dichiarazione di Helsinki e dalle indicazioni Ministeriali espresse nei D.M. 15.07.97 e del 18.03.98, nonché la successiva circolare n° 15 del 05.10.2000 e che il corrispettivo della sperimentazione è fissato nell'importo di L. 1.000.000 + IVA , per ogni paziente che raggiungerà l'end-point dello studio e per i casi di interruzione dello studio al termine della fase acuta per intolleranza o insufficiente efficacia;
- Che** nella somma suindicata sono comprese tutte le spese che l'Azienda dovrà sostenere per la sperimentazione in argomento e che gli importi saranno corrisposti all'Azienda secondo le modalità ed i tempi meglio specificati nell'atto di convenzione;
- Visto** lo schema di convenzione trasmesso unitamente alla documentazione relativa alla sperimentazione che si propone di approvare;

PROPONE

l'adozione di atto deliberativo che:

- autorizzi la ditta Farmaceutica ASTRAZENECA s.p.a. ad effettuare presso il Dipartimento di Chirurgia di questa Azienda – modulo di endoscopia digestiva, lo studio clinico più sopra riportato;
- riconosca ai dottori Gallittu Paolo e Cadoni Sergio presso l'Ospedale S. S. Barbara di Iglesias e Medda Alessandro presso l'Ospedale Sirai di Carbonia, le funzioni di responsabili della sperimentazione sotto la supervisione del Dr. Pietro Pasquale Chessa – Responsabile del Dipartimento di Chirurgia;
- approvi lo schema di convenzione allegato;
- che accetti il contributo proposto dalla Ditta AstraZeneca S.P.A. di L. 1.000.000. + IVA, per ogni paziente;
- che prenda atto che tutte le spese della sperimentazione, da quantificarsi con successivo atto, sono a totale carico della Ditta AstraZeneca S.p.A. a cui incombe l'onere di fornire i quantitativi di farmaco necessari alla conduzione dell'intera sperimentazione.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO



CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

TRA

L'Azienda U.S.L. 7 Carbonia (cod. fisc. e part. IVA: 02261310920), in persona del suo Direttore Generale, Dr. Emilio Simeone, con sede in Carbonia, via Dalmazia n° 83, nel seguito denominata "Azienda"

E

la Ditta AstraZeneca S.p.A. (cod. fisc. e part. IVA: 00735390155), con sede in Basiglio, via F. Sforza, Palazzo Volta, (nel seguito denominata "ASTRAZENECA", in persona del suo Procuratore Dr. Luigi Visani,

premessò

- a) che ASTRAZENECA intende effettuare la sperimentazione clinica dal titolo "Nexium nel trattamento a lungo termine della malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE). Studio Multicentrico, in aperto e randomizzato di confronto tra i costi generati da un trattamento di mantenimento della MRGE con Nexium 20mg. ad bisogno ed un trattamento di mantenimento con Nexium 20 mg somministrato in maniera continuativa. Studio ONE" di cui al Protocollo n CI-ONE-0001 (nel seguito denominata "la sperimentazione");
- b) che l'Azienda U.S.L. 7 Carbonia, avendo ottenuto per quanto di propria competenza, ogni necessaria autorizzazione da parte degli organi a ciò deputati, è disponibile ad eseguire la sperimentazione all'interno del Dipartimento di Chirurgia - modulo di Endoscopia digestiva (nel seguito denominato "CENTRO");
- c) Che per "*Clinical Monitor*" si intende il personale della Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L., designata da ASTRAZENECA per lo svolgimento delle

seguenti attività in nome della Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L. e per conto di ASTRAZENECA ;

- d) Che il Dott. Pietro Pasquale Chessa – Responsabile del Dipartimento di Chirurgia dell'Azienda U.S.L. 7 Carbonia – ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la sperimentazione;
- e) che in data 27.03.2000 è stato rilasciato dal Comitato Etico del Dipartimento di Medicina Interna (DI.M.I.) dell'Università degli Studi di Genova il Giudizio di Notorietà relativo al farmaco esomeprazolo, come previsto dal Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998;
- f) Che il Comitato Etico dell'Azienda U.S.L. 7 Carbonia nella seduta del 05.06.2001, ha espresso parere favorevole all'effettuazione della sperimentazione;
- g) che, nell'ambito di detta deliberazione, è da ricomprendersi il Protocollo sopra descritto;

si conviene

quanto espresso dagli articoli seguenti

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto del contratto

2.1. - ASTRAZENECA conferisce all'Azienda U.S.L. 7 Carbonia, che accetta, l'incarico di condurre la sperimentazione.

2.2. - La sperimentazione, che si avvarrà del personale delle strutture dell'Azienda, dovrà essere eseguita all'interno del Centro, sotto la responsabilità del Dr. Gallittu Paolo del Dott. Sergio Cadoni e del Dott. Alessandro Medda (nel

seguito denominati "Responsabile della sperimentazione" e la supervisione del Dott. Pietro Pasquale Chessa – Primario del Centro.

2.3. La sperimentazione verrà condotta su un numero indicativo di minimo 10 pazienti, che abbiano espresso il loro consenso informato, il cui ottenimento costituisce un obbligo a carico dell'Azienda U.S.L. 7 Carbonia, e per essa il Responsabile della sperimentazione, che ne informerà il *Clinical Monitor*.

Resta inteso che, nell'ambito del reclutamento, sarà cura dell'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, attivarsi per il rispetto della L. 675/96 e delle misure minime di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito in ordine all'informativa, all'acquisizione del consenso al trattamento, alla comunicazione dei dati sensibili ed al loro eventuale trasferimento all'estero.

Sarà inoltre cura dell'Azienda fornire alla Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L. e ad ASTRAZENECA, in qualità di responsabili del trattamento, un aggiornamento periodico in merito al reclutamento dei pazienti.

2.4. La sperimentazione sarà condotta, secondo le vigenti disposizioni in materia, nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, letto e sottoscritto per accettazione, dal Responsabile della sperimentazione, in conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie che disciplinano la sperimentazione clinica, e nel rispetto dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.

3. Obblighi del Responsabile della Sperimentazione

3.1 Nella conduzione della Sperimentazione, il Responsabile della sperimentazione dovrà: (a) condurre la stessa in accordo al protocollo, (b) verificare che tutte le informazioni riportate sulle Schede Raccolta Dati (CRF) siano accurate, complete e corrispondano esattamente con i dati originali, (c) trasmettere regolarmente al *Clinical Monitor* tutti i dati relativi alla

sperimentazione, (d) avvisare il *Clinical Monitor* ASTRAZENECA ed il Comitato Etico della insorgenza di qualsiasi evento avverso grave o inatteso correlato al Farmaco Sperimentale, (e) informare il *Clinical Monitor* ASTRAZENECA ed il Comitato Etico di qualsiasi deviazione al Protocollo, (f) mantenere un elenco di identificazione dei pazienti che partecipano alla sperimentazione, delle osservazioni cliniche, delle ricevute del farmaco sperimentale spedito presso la Farmacia Ospedaliera del Centro e la documentazione attestante la distribuzione dello stesso nel corso della sperimentazione come specificato successivamente, (g) informare, almeno con 7 (sette) giorni di anticipo, il *Clinical Monitor* della necessità di ricevere ulteriori Schede Raccolta Dati o quantità di farmaco sperimentale, (h) fornire tutti gli ulteriori servizi richiesti per la conduzione della sperimentazione concordati con *Clinical Monitor*. e (i) cooperare con il *Clinical Monitor* durante il monitoraggio della sperimentazione. Il Responsabile della sperimentazione e tutto il personale coinvolto nella conduzione della stessa dovranno essere a disposizione, per un tempo ragionevole e dato un preavviso adeguato, per eventuali incontri di aggiornamento sulla conduzione della sperimentazione con i referenti tecnico-scientifici del *Cinical Monitor* e, eventualmente, di ASTRAZENECA (di seguito denominati i "Referenti tecnico-scientifici").

il Referente tecnico-scientifico Responsabile della gestione della presente convenzione e della conduzione scientifica della sperimentazione è il Dott. Paolo De Simoni.

4. Corrispettivo e suo pagamento

4.1 Il corrispettivo della sperimentazione viene fissato nell'importo di Lit. 1.000.000.= (unmilione) + I.V.A., per ogni paziente che raggiungerà l'end-point

dello studio e per i casi di interruzione dello studio al termine della fase acuta per intolleranza o insufficiente efficacia.

L'Azienda non riceverà alcun compenso per i pazienti non valutabili, ma avrà diritto al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, ove documentati.

4.2.- In detta somma sono comprese tutte le spese, che, per l'utilizzo di strutture per le prestazioni e del personale occorrente, o per qualsiasi altro titolo, l'Azienda dovrà sostenere per l'esatta esecuzione del presente contratto.

Resta inteso che il farmaco sperimentale "Nexium" (esomeprazolo, di seguito chiamato il farmaco) sarà fornito da ASTRAZENECA nella quantità necessaria all'esecuzione della sperimentazione, senza alcun onere a carico dell'Azienda, come precisato nel successivo articolo 5.

4.3 – Si precisa che la liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Azienda in esecuzione della presente convenzione è stata delegata da ASTRAZENECA alla Società HIPERPHAR RESEARCH S.R.L. secondo quanto stabilito al punto successivo, e che la Società ha accettato di eseguire tali pagamenti in nome proprio e per conto di AstraZeneca in conformità alle vigenti normative, come da documento allegato (all. 1); resta pertanto inteso che sarà obbligo dell'Azienda provvedere ad emettere fattura nei confronti della Società HYPERPHAR RESEARC S.R.L., che provvederà successivamente a saldare gli importi dovuti, in nome proprio e per conto di AstraZeneca.

La Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L. provvederà a liquidare il suddetto importo dietro il rilascio di regolare fattura.

Resta inteso che, per i casi valutabili in cui venga raggiunto l' "end-point" dello studio così come definito dal Protocollo, il saldo della cifra prevista per ciascun caso completato sarà effettuato nell'anno in cui tale evento verrà rilevato.

L'Azienda si farà carico di imputare e ripartire internamente il corrispettivo ricevuto secondo le proprie procedure interne di contabilità e gestione.

4.4 – il corrispettivo sarà dalla Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L. versato all'Azienda, entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture successive alle menzionate scadenze relative alla sperimentazione.

Resta inteso che la proroga di tali scadenze comporterà la conseguente ed automatica variazione degli obblighi di pagamento a carico di ASTRAZENECA e, per essa, della Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L.

4.5. – Qualora ciò sia strettamente necessario per la regolare conduzione della sperimentazione, ASTRAZENECA si dichiara fin d'ora disponibile a sostenere, tramite la Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L., le spese necessarie per la partecipazione alla sperimentazione di personale non strutturato, specificatamente richiesto per iscritto dal Responsabile della sperimentazione. In tal caso il pagamento dei relativi compensi verrà devoluto direttamente all'Azienda che si incaricherà poi di pagare tale personale.

5. Farmaco in sperimentazione

5.1- ASTRAZENECA si impegna a fornire i quantitativi di farmaco necessari per la conduzione della intera sperimentazione.

5.2.- i quantitativi prefissati dovranno essere consegnati in conformità alle indicazioni fornite dall'Azienda U.S.L. 7 Carbonia.

5.3. - l'Azienda utilizzerà i quantitativi stessi solo ed esclusivamente ai fini della sperimentazione, e per nessun'altra finalità in assenza di preventiva autorizzazione scritta di ASTRAZENECA, impegnandosi inoltre a riconsegnare alla stessa ASTRAZENECA i volumi residuali al termine della sperimentazione.

6. Durata

6.1 – Il presente contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti, e terminerà i suoi effetti al momento della conclusione della sperimentazione, salvo quanto prescritto all'art. 8 e salva comunque possibilità di risoluzione anticipata per mutuo consenso, recesso da parte di ASTRAZENECA ai sensi del successivo art. 6.2, o proroga della sperimentazione per estensione dei pazienti reclutati o del solo periodo di reclutamento.

Resta inteso che l'eventuale estensione significativa del numero dei pazienti reclutati dovrà essere preventivamente concordata dalle parti in forma scritta.

6.2.- ASTRAZENECA potrà discrezionalmente recedere dal contratto prima della conclusione della sperimentazione, dando all'Azienda congruo preavviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta inteso che il recesso potrà avvenire senza alcun preavviso, ove esso sia reso necessario da esigenze di sicurezza del farmaco.

6.3.- In tal caso ASTRAZENECA, sempre tramite la Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L., corrisponderà all'Azienda le spese non revocabili che questa documenti di avere già sostenuto per l'utile esecuzione della sperimentazione, e avrà diritto di ricevere, come proprietaria a titolo originario, tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze, anche parziali, fino ad allora raggiunti dall'Azienda, entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto.

6.4. – Nessun'altra pretesa, per qualsivoglia titolo, potrà essere avanzata dall'Azienda in conseguenza dell'anticipata cessazione del presente contratto.

7. Responsabilità e assicurazione

7.1 – ASTRAZENECA si impegna a sollevare l'Azienda da ogni danno eventualmente causato a persone dalla somministrazione del farmaco, purchè la somministrazione sia effettuata rigorosamente a norma del Protocollo. Pertanto

ASTRAZENECA non sarà responsabile per, e l'Azienda si impegna a tenerla indenne e manlevata da qualsiasi perdita, controversia o richiesta derivante da: (a) qualsiasi lesione o danno che si sia verificato a causa di negligenza o di presunta negligenza o di intenzionale cattiva conduzione della sperimentazione sia da parte del Responsabile della sperimentazione che da altri sperimentatori o da altra persona che abbia agito su loro incarico; (b) attività di ricerca non contemplate dal Protocollo e in contrasto con le altre informazioni fornite da ASTRAZENECA (c) qualsiasi lesione o danno determinata da carenze strutturali o organizzative riconducibili all'Azienda.

7.2 – Eventuali danni sono coperti dalla polizza che il Gruppo ASTRAZENECA ha già stipulato con ASTRAZENECA INSURANCE COMPANY N° L703214, per i massimale pari al controvalore in lire italiane di Sterline 5.000.000.= per ogni sinistro.

7.3 - In ogni caso, l'Azienda si impegna a dare ad ASTRAZENECA comunicazione tempestiva in merito ad ogni danno diretto o indiretto, attuale o potenziale, così come di ogni evento avverso o inconveniente evidenziatosi nel corso della sperimentazione, al fine di consentire a ASTRAZENECA l'immediata attivazione di ogni azione ritenuta opportuna per la tutela dei diritti dei terzi e propri.

Fermo restando il rispetto da parte dell'Azienda delle normative in materia di farmacovigilanza ed il correlato obbligo di informazioni direttamente nei confronti di ASTRAZENECA, come da art. 3, tutte le comunicazioni inerenti alla sperimentazione verranno dall'Azienda inviate alla Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L. via G. Pascoli 60 – 20133 Milano.

8. Clausola risolutiva espressa

L'inosservanza da parte dell'Azienda delle prescrizioni, norme ed indicazioni contenute nel Protocollo, nel presente contratto, o successivamente concordate per iscritto tra le parti, consentirà ad ASTRAZENECA di risolvere di diritto, ex art. 1456 cc, il presente contratto, dandone comunicazione scritta all'Azienda a mezzo raccomandata A/R, salva la facoltà discrezionale di sollecitarne comunque il corretto adempimento.

9. Proprietà

Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze di cui l'Azienda entrerà in possesso, in via diretta o indiretta, nel corso della sperimentazione o da quest'ultima originati, inclusi gli eventuali diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, saranno oggetto di proprietà esclusiva da parte dei ASTRAZENECA, e per nessun titolo potranno essere comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche, senza il preventivo consenso scritto di ASTRAZENECA, salvo comunque il diritto del personale del Centro ad esserne riconosciuto ed evidenziato come autore.

10. Segretezza

L'Azienda si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute da ASTRAZENECA, anche tramite la Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L., o comunque acquisite nel corso della sperimentazione, sul farmaco e sui risultati della sperimentazione stessa, e a non comunicarle a terzi, in forma scritta o verbale, senza il preventivo consenso scritto di ASTRAZENECA.

Gli obblighi di segretezza descritti nel presente articolo non riguardano informazioni di ASTRAZENECA che:

- a) siano attualmente di dominio pubblico o che lo diventeranno successivamente senza una diretta responsabilità dell'Azienda;

- b) siano ottenute da terzi che ne hanno il diritto legale di utilizzo e di divulgazione;
- c) siano già in possesso dell'Azienda ancora prima di averle ottenute da ASTRAZENECA e che esistano prove scritte che dimostrino tale anteriorità del possesso;
- d) siano richieste per legge di essere divulgate.

11. – Obbligo di informazione

11.1 – L'Azienda, e per essa il Responsabile della sperimentazione, è tenuta ad informare ASTRAZENECA. e per essa la Società HIPERPHAR RESEARCH S.R.L., sull'andamento della sperimentazione ogni qualvolta questa gliene faccia richiesta, a mezzo dei propri referenti tecnico-scientifici sopraindicati, i quali avranno la facoltà di accedere liberamente nei locali delle strutture in cui si svolge la sperimentazione, con l'osservanza delle prescritte cautele.

11.2 – Ove richiesto in forma scritta e motivata da ASTRAZENECA anche tramite la Società HYPERPHAR RESEARCH S.R.L., l'Azienda, nel rispetto del precedente art. 2.2, si impegna sin da ora a consentire, ai rappresentanti delle Autorità regolatorie nazionali ed estere a ciò preposte ed al personale ASTRAZENECA E DELLA SOCIETA' HYPERPHAR RESEARCH S.R.L. specificatamente autorizzato, l'accesso diretto ed occasionale ai dati ed alla cartella clinica dei pazienti coinvolti nella sperimentazione, fermo restando l'obbligo a carico di tali soggetti di limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione svolta, e quali responsabili del trattamento dei dati personali nel rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa in materia di privacy. L'Azienda da parte sua si impegna ad assistere i rappresentanti delle Autorità regolatorie nei loro compiti, qualora sia richiesto.

11.3 – I dati clinici, le informazioni tecniche, incluse le Schede Raccolta Dati, i documenti originali (quali le cartelle cliniche), generati durante la sperimentazione, dovranno altresì essere completamente accessibili al Clinical Monitor a seguito di sua richiesta. L'Azienda si impegnerà ad assicurare che tutti i dati, rapporti, tabulati e qualsiasi altra documentazione prodotta sia veritiera.

12. Clausola compromissoria

12.1 – Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, saranno decise, in via definitiva, da un arbitro, nominato concordemente dalle parti, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su richiesta della parte più diligente.

12.2. – L'arbitrio unico assumerà la propria decisione ritualmente e secondo diritto, ai sensi degli artt. 816 e segg. cpc.

13. Modifiche

Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate successivamente, soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei concorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li _____ Carbonia li, _____

ASTRAZENECA S.P.A.

AZIENDA U.S.L. N° 7

Un Procuratore

Il Direttore Generale

Dr: Luigi Visani

Dr: Emilio Sineone

Hyperphar Research

All. 1

A Tutti gli Enti interessati

Milano, 20 novembre 2000

OGGETTO: Studio CI-ONE-0001

La sottoscritta Hyperphar Research S.r.l. di Milano, Via G. Pascoli 60, dichiara di avere ricevuto da AstraZeneca S.p.A., mandato per effettuare i pagamenti relativi alla sperimentazione in oggetto in nome proprio e per conto di AstraZeneca S.p.A., e di aver accettato tale mandato.
Conseguentemente, le fatture relative allo studio in oggetto dovranno essere inoltrate ed inviate a:

Hyperphar Research S.r.l.
Via G. Pascoli 60
20133 MILANO
CF 03777940374
P. Iva 12396690153

che provvederà al saldo degli importi dovuti.

Distinti saluti



Dr. Luigi Visani
Amministratore Unico



Dr. Paolo De Simoni
Responsabile Tecnico - Scientifico

Allegato n. 1